



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 203 del 03/10/2017

S.D.L. “Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 – Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”.





Codice cifra: SGO/SDL/2017/00007

OGGETTO: S.D.L. "Modifiche alla Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 – Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.". Relazione.

Con la Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 è stata emanata la nuova disciplina regionale in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. così come modificati dalla L. 189/2012 (di conversione del D.L. 158/2012), che ha riqualificato il Collegio di Direzione come organo aziendale.

Al riguardo tuttavia occorre precisare che, con esclusivo riferimento agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, il Ministero della Salute ha recentemente osservato alcune previsioni contenute nella vigente normativa regionale, in particolare l'art. 3 della L.R. n. 17/2017 che, contemplando il Collegio di direzione tra gli organi degli IRCCS, secondo il Ministero "non risulta in linea con quanto disposto dall'art. 8 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione, funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – allegato all'Atto di Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 luglio 2004 – a norma del quale sono organi dell'Istituto: il Consiglio di indirizzo e Verifica; il direttore generale; il direttore scientifico; il collegio sindacale".

Per tali ragioni si propone di modificare la L.R. n. 43/2017 nel senso voluto dal Ministero della Salute, ovvero riclassificando il Collegio di Direzione degli IRCCS pubblici della Regione Puglia quale organismo e non più organo degli Istituti medesimi, come di seguito specificato:

- all'art. 1 si escludono espressamente gli IRCCS di diritto pubblico del S.S.R. dall'ambito di applicazione della L.R. n. 43/2014;
- all'art. 2 è soppresso il comma 3, che disciplinava i compiti del Collegio di direzione degli IRCCS del S.S.R. della Puglia. Analogamente all'art. 3, è soppresso il comma 3, che stabiliva la specifica composizione dei Collegi di Direzione degli IRCCS del S.S.R. della Puglia.
- all'art. 4, comma 10, è soppresso l'ultimo periodo.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

IL PRESIDENTE

(Michele Emiliano)





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

34

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE
UMANO SSR

S.D.L. "Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 – Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i."

Art. 1

(Modifiche all'art. 1)

All'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 la frase "Nelle Aziende e negli Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia (SSR)" è sostituita dalla frase "Nelle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Puglia (SSR), ad eccezione degli IRCCS di diritto pubblico,".

Art. 2

(Modifiche all'art. 2)

All'art. 2 della legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43, il comma 3 è soppresso.

Art. 3

(Modifiche all'art.3)

All'art. 3 della legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43, il comma 3 è soppresso.

Art. 4

(Modifiche all'art. 4)

All'art. 4, comma 10, è soppresso l'ultimo periodo, che recita: "Nel caso degli IRCCS, i medesimi verbali sono invece trasmessi anche al Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica".

CONSIGLIO REGIONALE

Trasmesso alla III

Costituire il 06/10/2017

